

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA:

- la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Mirano approvata con D.G.R.V. n. 1152 del 18.04.03 e D.G.R.V. n. 2180 del 16.07.04 nonché le successive varianti parziali al PRG approvate relativamente al territorio esterno al Centro Storico;
- la nuova legge urbanistica regionale, n. 11 del 23 aprile 2004, l'art. 48 come modificato dall'art.2 della L. R. n. 23 del 02 dicembre 2005 e s.m.i e in particolare dalla L.R. 32 del 29 novembre 2013, che consente l'approvazione di varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'art. 50, comma 4 della ex L.R. 61/85, anche prima dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio - PAT;

PREMESSO CHE:

- il servizio Edilizia Privata ha segnalato che relativamente all'art. 5 punto 3 comma 3 delle NTA che così recita: *“E' ammessa la realizzazione di pergolati (senza copertura di qualsiasi genere) con struttura orizzontale se isolati, o inclinata se parallela alla copertura esistente e in aderenza al fabbricato principale, a condizione che la superficie sia inferiore o pari al 30% della superficie coperta per ogni unità immobiliare residenziale e con altezza inferiore o pari a ml. 2.40”* si sono manifestati casi di difformità tra i pareri espressi ai sensi della citata norma in materia edilizia e quanto deciso dal Servizio Beni Ambientali in sede di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica confermato altresì dalla Sovrintendenza dei Beni Ambientali, tale da rendere non approvabili i progetti presentati.

VISTA:

- la necessità di riscrivere la norma dell'art. 5 comma 3 punto 3) delle NTA affinché i pareri espressi dai vari servizi competenti in sede di istruttoria e dalla Sovrintendenza per i Beni Ambientali siano allineati
- la nuova stesura dell'art.5 punto 3) comma 3 elaborata dal servizio Edilizia Privata *“È ammessa la realizzazione di pergolati (senza copertura di qualsiasi genere) sia isolati che aderenti al fabbricato con struttura orizzontale e con altezza pari o inferiore a m. 2.50. Sono ammessi con struttura inclinata solo se aderenti al fabbricato, con falde parallele alla copertura esistente e*

con altezza al colmo pari o inferiore a m. 3.60. In ogni caso la superficie deve essere pari o inferiore al 30% della superficie coperta dell'intero fabbricato residenziale."

SENTITO il parere della Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 11.03.2014 in merito alle problematiche poste su detto argomento che ha ritenuto di accogliere all'unanimità le proposte di modifica delle N.T.A. del PRG vigente territorio esterno così espresse:

- all'art. 5 punto 3 comma 3 (4 favorevoli)

PRESO ATTO che:

- con Delibera di Consiglio Comunale 37 del 20.05.2016 si è provveduto all' Adozione della variante all'art. 5. Punto 3) comma 3) del N.T.A. del vigente P.R.G. territorio esterno ai sensi della L.R. 61/85 - Art. 50 - comma 4 lett. L) ;
- la suddetta variante è stata depositata presso la Segreteria Generale dell'Ente per il periodo di 10 giorni consecutivi per la consultazione del pubblico dal 26.05.2014 al 05.05.2014 e che altresì per lo stesso periodo è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Mirano il relativo avviso di deposito e che nei successivi 20 giorni al periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni di sorta;
- la suddetta variante è stata pubblicata all'albo della Provincia di Venezia dal 30.05.2014 e contemporaneamente depositata per la consultazione del pubblico per 10 giorni e che il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Venezia ha attestato che nei successivi 20 giorni al periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni di sorta;
- la modifica non incide sul regime idraulico del territorio interessato e che l'attestazione è stata inviata con prot. 27328/2014 all'Ufficio Regionale del Genio Civile, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1322 del 10.05.2006;
- la Segreteria Regionale per l'ambiente sez. Genio Civile ha rilasciato parere favorevole ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/09 e pervenuto con prot. 033831/2014;
- la Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 15.03.2016 ha preso atto che non sono pervenute osservazioni alla variante.
- la delibera è stata preventivamente pubblicata presso il sito del Comune di Mirano ai sensi dell'art. 39 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

VERIFICATO che:

- la tipologia di variante non determina nessuna modifica dei parametri ambientali ne in essere ne futuri ne modifica lo stato dei suoli e che pertanto non è prescritto procedere alla verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi di quanto previsto dagli allegati II, III, IV, della parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la modifiche ai predetti articolo rientrano nei limiti previste dalla Circolare n. 6 del 23 giugno 1998 che definisce i criteri di applicabilità del citato art. 50 comma 4 della L.R. 61/85 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 50 comma 16 della L.R. 61/85 e s.m.i., che la variante adottata non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del Piano Regolatore Generale, né si pone in contrasto con la pianificazione di livello superiore;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente ed in particolare richiamato l’art. 32;

VISTO il DLgs 18.08.2000 n, 267;

ACQUISITI i pareri del Responsabile di Servizio, per la regolarità dell’atto sotto l’aspetto tecnico, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n; contrari n, del deliberato ed espressi per alzata di mano dai n. ... componenti il Consiglio Comunale, presenti, dei quali dichiarano di astenersi;

D E L I B E R A

1. **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI APPROVARE** la variante parziale al P.R.G. vigente adottata con DCC 37/2014 ai sensi dell’art. 50 comma 4° lett. 1) della L.R. 61/85, come modificato dalla L.R. 23/05 e s.m.i , costituito dallo modifica del art. 5 punto 3) comma 3) delle Norme Tecniche d’Attuazione della variante al territorio Esterno del PRG nel modo di seguito descritto:

- Testo sostituito (in grigio chiaro sbarrato)

~~*E’ ammessa la realizzazione di pergolati (senza copertura di qualsiasi genere) con struttura orizzontale se isolati, o inclinata se parallela alla copertura esistente e in aderenza al*~~

~~fabbricato principale, a condizione che la superficie sia inferiore o pari al 30% della superficie coperta per ogni unità immobiliare residenziale e con altezza inferiore a ml. 2.40;~~

- Nuovo Testo approvato (in nero)

“E’ ammessa la realizzazione di pergolati (senza copertura di qualsiasi genere) sia isolati che aderenti al fabbricato con struttura orizzontale e con altezza pari o inferiore a m. 2.50. Sono ammessi con struttura inclinata solo se aderenti al fabbricato, con falde parallele alla copertura esistente e con altezza al colmo pari o inferiore a m. 3.60. In ogni caso la superficie deve essere pari o inferiore al 30% della superficie coperta dell’intero fabbricato residenziale.”

3. **DI PRENDERE ATTO** ai sensi delle LR 61/85 art. 50 comma 8 che *“la variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente (ora Città Metropolitana di Venezia) e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato”*.